

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

DIRIGENZA AREA DELLA SANITÀ: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLE "FERIE E RIPOSI SOLIDALI" (ART. 34 CCNL 19/12/2019).

Note per la trasparenza: Approvazione regolamento Aziendale per la disciplina dell'istituto delle ferie e risposi solidali - Dirigenza Area Sanità. art. 34 -CCNL 19.12.19 - DIRIGENZA AREA SANITA'

Il Direttore di UOC Gestione Risorse Umane

Premesso che l'art. 34 del CCNL 19/12/2019 del personale Dirigenziale dell'Area Sanità interviene a supporto dei lavoratori che abbiano necessità di assistere i figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute e che, come indicato al comma 10 del medesimo articolo, *"la presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale"*;

Rilevato opportuno, ai fini dell'attuazione dell'istituto, disciplinare le modalità di concessione e fruizione delle "ferie solidali" mediante l'adozione di uno specifico regolamento aziendale, da applicare a tutto il personale dell'Area Sanità, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

Preso atto che in data 21 gennaio 2021 la delegazione di parte sindacale della dirigenza Area Sanità e la delegazione di parte pubblica hanno validamente sottoscritto il regolamento aziendale per la disciplina dell'istituto delle "ferie e riposi solidali";

Preso atto del parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economica-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del D.lgs. 30/3/2001 n. 165, espresso dal Collegio Sindacale nella seduta del 13 aprile 2021 per l'accordo di cui sopra, depositato agli atti del servizio;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;



Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento aziendale per la disciplina dell'istituto delle "ferie e riposi solidali", sottoscritto in data 21 gennaio 2021 con le OO.SS. della dirigenza Area Sanità, allegato al presente provvedimento che costituisce parte sostanziale ed integrante;
2. di stabilire che il regolamento entra in vigore a decorrere dall'adozione del presente provvedimento;
3. di precisare che il presente regolamento sarà inviato all'ARAN con le modalità previste dalla nota dell'ARAN prot. 5150 del 16/06/2017 e verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Azienda, sottosezione "Amministrazione trasparente/Personale/Contrattazione integrativa";
4. di dare mandato all'U.O.C. Gestione Risorse Umane ai conseguenti adempimenti derivanti dall'adozione del presente atto.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi



Area Dirigenza Sanità

Regolamento Aziendale per la disciplina dell'istituto delle "Ferie e riposi solidali"

(art. 34 C.C.N.L. 19/12/2019)

Art. 1 Finalità e obiettivi

Art. 2 Ambito di applicazione

Art. 3 Ferie cedibili

Art. 4 Banca delle ferie solidali

Art. 5 Criteri, condizioni, modalità della domanda

Art. 6 Raccolta adesioni offerta

Art. 7 Riconoscimento delle ferie e riposi solidali

Art. 8 Fruizione

Art. 9 Sicurezza dei dati

Art. 10 Decorrenza

Art. 11 Disposizioni finali



Art. 1

Finalità e obiettivi

L' Azienda Ulss 9 Scaligera (di seguito Azienda) attraverso l'adozione del Regolamento per la disciplina dell'istituto delle ferie e dei riposi "solidali" (di seguito per brevità "ferie solidali"), in applicazione di quanto previsto dall'art. 34 del CCNL dell'area Sanità sottoscritto in data 19.12.2019 vuole intervenire a supporto dei lavoratori che abbiano necessità di assistere i figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute.

L'applicazione del presente Regolamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione ed è tesa ad accrescere il benessere organizzativo aziendale, attraverso l'applicazione di un'azione di solidarietà tra colleghi, che si integra con le misure di conciliazione tra vita privata e lavoro.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il Regolamento disciplina la cessione, su base volontaria e a titolo gratuito, da parte di un dipendente ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute, parte delle proprie ferie, con le modalità e condizioni individuate negli articoli successivi.

Il Regolamento si applica a tutto il personale dell'Area della Dirigenza, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, in servizio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e fino ad eventuale approvazione di nuovo regolamento e/o al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.

Art. 3

Ferie cedibili

Le ferie cedibili a titolo di solidarietà sono le giornate di ferie contrattualmente previste e maturate, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art 10 del D.Lgs. n. 66/2003, nonché le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui alla Legge n. 937/1977.

Nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giornate lavorative, le quattro settimane annuali di ferie, delle quali il Dirigente deve obbligatoriamente fruire, sono quantificate in 20 giorni; nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su sei giornate lavorative, le quattro settimane annuali di ferie obbligatorie sono quantificate in 24 giorni. **Possano pertanto essere cedute, per ciascun anno, le ferie annuali maturate eccedenti rispettivamente 20 o 24 giorni.**

Potranno essere cedute anche le ferie maturate da un Dirigente che cessa dal rapporto di lavoro in corso d'anno, o anche al termine di un rapporto a tempo determinato di durata inferiore all'anno che confluiranno nella "Banca delle ferie solidali" di cui al successivo art. 4.

La quantificazione delle ferie massime cedibili è, in caso di dipendenti a tempo ridotto con articolazione verticale, proporzionata alle giornate di lavoro previste.

La cessione non richiede il previo consenso del datore di lavoro.

Le ferie, nei limiti di cui al presente articolo, potranno essere cedute soltanto a titolo gratuito con lo specifico obbligo di scopo di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.



Art. 4 Banca delle ferie solidali

E' istituita la "Banca delle ferie solidali" che sarà alimentata da:

- Le giornate di ferie maturate da un lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro in corso d'anno, o anche al termine di un rapporto a tempo determinato di durata inferiore all'anno e che vengano dallo stesso specificatamente destinate alla "Banca delle ferie solidali";
- Giornate di ferie offerte a seguito di avviso annuale che l'Azienda potrà bandire per acquisire giornate di ferie solidali da mettere a disposizione, in via preventiva, per le finalità di cui all'art. 2 comma 1;
- Eventuali giornate di ferie eccedenti le richieste nel caso di esaurimento delle ferie presenti nella "Banca delle ferie solidali" e avvio procedura di cui agli articoli seguenti.

Tranne che nel primo caso sopra indicato il dipendente che ha offerto ferie solidali potrà sempre, in pendenza del loro utilizzo, rientrarne in possesso per proprie esigenze facendone richiesta al UOC Gestione Risorse Umane.

Art. 5 Criteri, condizioni e modalità della domanda

Ai fini dell'attuazione dell'istituto, i dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui all'art.2 possono avanzare, in ogni momento, al UOC Gestione Risorse Umane dell'Azienda, specifica richiesta, reiterabile qualora lo stato di necessità permanga, di utilizzo di "ferie e giornate di riposo solidali" per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, utilizzando apposita modulistica reperibile nel sito Intranet aziendale.

Alla richiesta deve essere allegata la certificazione medica valida al momento della domanda rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata, comprovante lo stato di necessità del minore di cure costanti.

La richiesta, completa della suddetta certificazione, va presentata con le modalità che garantiscano l'anonimato.

Art. 6 Raccolta adesioni offerta

Il UOC Gestione Risorse Umane, verificata l'istanza pervenuta e nel caso non siano presenti giornate di ferie nella "Banca delle ferie solidali", procede tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, alla pubblicazione sull'"Angolo del Dipendente" di apposito avviso di richiesta di ferie solidali, garantendo l'anonimato del richiedente, con invito all'adesione su base volontaria.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i dipendenti possono formalizzare per iscritto la propria adesione volontaria alla richiesta tramite la compilazione dell'apposito modulo pubblicato sul sito intranet aziendale, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

Art. 7 Riconoscimento delle ferie solidali

Sulla base delle disponibilità presenti nella "Banca delle ferie solidali" eventualmente alimentata dalla offerte pervenute al termine del periodo utile per la dichiarazione di adesione alla richiesta di cui al comma precedente dopo opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione il UOC Gestione Risorse Umane procederà alla assegnazione dei giorni richiesti fino ad un massimo di 30 per ogni richiesta.



Nel caso in cui il numero di giorni presenti nella “Banca delle ferie solidali” sia superiore al numero di giorni richiesti la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti ove possibile. In caso d’impossibilità di riproporzione verranno utilizzate le ferie in ordine di arrivo e fino a soddisfacimento della richiesta.

Nel caso di richieste plurime, se il numero di giorni di ferie presenti è inferiore alle richieste le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Qualora il richiedente sia un dipendente a tempo determinato, il numero delle ferie solidali da richiedere e da fruire non potrà superare la durata del contratto a tempo determinato.

Il UOC Gestione Risorse Umane procede al conseguente caricamento nella procedura informatica delle giornate di ferie solidali A garanzia dell’anonimato le ferie aggiuntive riconosciute e caricate sul cartellino del dipendente richiedente non saranno contraddistinte da un codice che ne permetta l’identificazione come ferie solidali.

Verranno inviate personali e distinte comunicazioni al dipendente richiedente e ai dipendenti offerenti dei giorni di ferie solidali riconosciuti.

Art. 8 Fruizione

La fruizione delle ferie solidali da parte del dipendente richiedente è vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le giornate di ferie o di festività soppresse spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (18 ore annue) e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

Una volta acquisite, le “ferie solidali” rimangono nella disponibilità del dipendente richiedente, fino al perdurare delle condizioni di necessità. Una nuova istanza potrà essere presentata dal dipendente negli ultimi 15 giorni di fruizione qualora le condizioni che hanno determinato la richiesta fossero immutate.

Nel caso in cui prima della fruizione totale o parziale delle “ferie solidali” da parte del richiedente cessino le condizioni di necessità, le stesse torneranno nella “Banca dati delle ferie solidali” in proporzione della disponibilità degli offerenti. A tal fine il dipendente beneficiario delle ferie solidali dovrà darne pronta comunicazione al UOC Gestione Risorse Umane nelle modalità previste per l’invio della richiesta, a garanzia dell’anonimato.

Nel periodo di fruizione il dipendente beneficiario non maturerà giornate di ferie.

Art. 9 Sicurezza dei dati

L’Azienda ULSS 9 Scaligera assicura che le operazioni di raccolta dati/informazioni e di assegnazione delle giornate di ferie solidali saranno effettuate nel totale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003.

Art. 10 Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore a decorre dall’adozione del provvedimento di approvazione.

Art. 11 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.

Le presenti disposizioni si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.



Presenti e conferma in chat

Elena Residori 15:21 ok Fassid/snr

Silvia Libianchi 15:21 fassid aupi ok

Flavio Biondaro 15:21 FVM OK

Ivano Dal Dosso 15:21 anaa assomed CONFERMA REGOLAMENTO FERIE SOLIDALI

Pierangelo Rovere 15:21 Ok per CIMO

Alberto Brocco 15:21 approvo regolamento ferie solidali CGIL Brocco Alberto

Antonio Gallo 15:22 va bene regolamento ferie solidali CGIL

Paolo Detogni 15:22 Ok

vincenzo cosentini 15:22 Ok regolamento ferie solidali

Giorgio Faccioli 15:22 Ferie Solidali. Regolamento condiviso UIL Faccioli

Maria Pompilia Visconti 15:23 OKK ANAAO

mauro cinquetti 15:23 OK per Regolamento ferie solidali – ANPO



Dirigenza Area della Sanità
Regolamento Aziendale per la disciplina dell'istituto delle "Ferie e riposi solidali"
(art. 34 C.C.N.L. 19/12/2019)

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21 01 2021

Delegazione di parte pubblica

Direttore Amministrativo	Dott. Giuseppe Cenci	Firmato
Direttore Sanitario	Dott. Ssa Denise Signorelli	ASSENTE
Direttore Servizi Socio Sanitari	Dott. Raffaele Grottola	ASSENTE
Direttore UOC Gestione Risorse Umane	Dott.ssa Flavia Naverio	Firmato

Delegazione di parte Sindacale - DIRIGENZA AREA SANITA'

ANAAO ASSOMED		Firmato
CIMO		Firmato
FASSID		Firmato
AAROI EMAC		/
FP CGIL		Firmato
FVM		Firmato
FESMED		Firmato
FEDERAZIONE CISL MEDICI		Firmato
ANPO ASCOTI FIALS Medici		Firmato
UIL FPL		Firmato

Bussolengo, 21/01/2021

